

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

La data delle elezioni viene fissata dal Ministero dell'Interno non oltre il 55° giorno precedente alle votazioni e comunicata immediatamente ai Prefetti per la convocazione dei comizi. E' già stata stabilita per la tornata delle elezioni amministrative 2021 come data delle votazioni quella di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTAZIONI

1. Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
2. Dichiarazione di presentazione della lista di candidati al consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di Sindaco;
3. Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trecate;
4. Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale **contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato Sindaco e Consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;**
5. Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
6. Modello di contrassegno di lista in triplice esemplare;
7. Programma amministrativo.

1. Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Con la lista va presentato anche il nome e il cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il **programma amministrativo**.

Dei singoli candidati, sia alla carica di Sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, **il collegamento con una o più liste** presentate per l'elezione del Consiglio comunale.

Tale dichiarazione **ha efficacia solo se convergente** con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

Infatti la dichiarazione di presentazione della lista **deve contenere** anche l'indicazione di **due delegati**, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.

Nel caso in cui più liste presentino lo **stesso candidato alla carica di Sindaco**, le liste debbono presentare il **medesimo programma amministrativo** e si considerano tra loro collegate.

Il numero dei consiglieri da eleggere in consiglio comunale è 16 e pertanto, ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere: n. 16, e non inferiore ai due terzi: n. 11.

Nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente ad un terzo, pertanto le liste devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati. Pertanto le quote di genere determinate sul numero MASSIMO (16) complessivo dei candidati che è possibile presentare è n. 10 e n. 6, mentre quelle determinate sul numero MINIMO (11) complessivo dei candidati che è possibile presentare è n. 7 e n. 4.

I cittadini dell'Unione Europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal D.P.R. 570/1960 e dalla Legge 81/1993, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato d'origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità.

I cittadini dell'Unione Europea – ove non siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza – devono presentare un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 197/1996, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

La Commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con l'espressa avvertenza, in caso di ricusazione della stessa, che essi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalla norme vigenti.

2. Dichiarazione di presentazione della lista al consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di Sindaco.

La lista dei candidati deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta.

Con la lista va presentato anche il nome e il cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il **programma amministrativo**.

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare **di non aver accettato** la candidatura in un altro Comune.

I candidati consiglieri devono dichiarare di non aver accettato la candidatura per altre liste nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni si svolgano lo stesso giorno e di non essere stati già eletti consiglieri di altro Comune.

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco **deve essere sottoscritta da non meno di 34 e da non più di 200 elettori del Comune**.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista per non incorrere nell'ammenda da 200 a 1.000 euro. La Commissione Elettorale Circondariale, inoltre, durante l'esame delle candidature dovrà depennare le firme di coloro che abbiano sottoscritto altra lista depositata in precedenza e compiuta tale operazione, qualora il numero delle firme risulti inferiore a quello prescritto, ricusare la lista.

La lista dovrà parimenti essere ricusata qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute **NON VALIDE** dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle medesime da parte di soggetti **non candidati**.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere firmata dagli **elettori del Comune sottoscrittori/presentatori della lista**. A norma dell'art. 28, 4° comma e dell'art. 32, 4° comma del T.U. 570/1960 e successive modificazioni, la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, (...” l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione ed il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma ed il timbro dell'ufficio” e, a norma dell'art. 14, comma 3, della legge 21.3.1990, n. 53 e successive modificazioni, da:

- Notai;
- Giudici di pace;
- Cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'Appello, dei Tribunali o delle sezioni distaccate dei Tribunali;
- Segretari delle Procure della Repubblica;
- Presidenti delle Province;
- Sindaci;
- Assessori comunali e provinciali;
- Presidenti dei Consigli comunali e provinciali;
- Presidenti e Vicepresidenti dei Consigli circoscrizionali;
- Segretari comunali e provinciali;
- Funzionari appositamente incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia;
- Consiglieri comunali e provinciali;
- Avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni al proprio Ordine di appartenenza.

Il Consiglio di Stato ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali **possono autenticare le sottoscrizioni** necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 14 citato **“in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono”**. Di conseguenza, **i consiglieri provinciali e gli assessori provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e dei consigli dei comuni della loro provincia, mentre i consiglieri comunali e gli assessori comunali hanno un'analogha legittimazione per l'elezione del Sindaco e del consiglio del LORO comune**.

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, **il collegamento con una o più liste** presentate per l'elezione del Consiglio comunale. Tale dichiarazione **ha efficacia solo se convergente** con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale **nonchè di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.**

3. Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trecate.

Ogni lista di candidati deve essere corredata **dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Trecate, dei sottoscrittori**, tali certificati potranno essere anche cumulativi e dovranno essere rilasciati, nel termine di 24 ore dalla richiesta. Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale. →(Articolo 38 - bis, comma 3, del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021). Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

4. Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale.

Con la lista, **il Sindaco e ogni candidato** deve presentare anche la **dichiarazione di accettazione della candidatura** la quale deve contenere anche la **dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato medesimo, a Sindaco o Consigliere, non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge Severino.**

In candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, inoltre, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione di accettazione della candidatura, deve essere firmata dal candidato e **autenticata** dalle persone e secondo le modalità previste dall'art. 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni (vedi autenticazione firme sottoscrittori).

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare **di non aver accettato** la candidatura in un altro Comune.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni si svolgano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

5. Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica

Ogni lista deve essere corredata dei **certificati** attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica e per i cittadini stranieri appartenenti all'Unione Europea, candidati alla carica di consigliere comunale, la certificazione che attesti che siano regolarmente iscritti nelle liste elettorali aggiunte previste dall'art. 1 del D.Lgs. 197/1996 o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo.

6. Modello di contrassegno di lista in triplice esemplare

Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

Oltre ai dati identificativi dei candidati, i moduli di presentazione devono riportare il contrassegno di lista, in modo reale, ossia mediante la sua riproduzione grafica, con il compito di caratterizzare il gruppo di candidati e consentire la loro precisa individuazione rispetto alle altre liste che partecipano alla competizione elettorale.

Per ogni candidato alla carica di Sindaco e per ogni lista, si dovrà presentare, inoltre, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato:

- a mano su supporto digitale

oppure

- in tre esemplari in forma cartacea.

Potrà anche essere figurato e colorato e che sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni nelle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. E' necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DV D, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio. Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (C M Y K), privi di colore PANTONE ® e sprovvisti del profilo del colore. Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle comunali e provinciali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto della presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da un notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

7. Limitazioni spese per la campagna elettorale. Mandatario Elettorale.

La legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto importanti novità in materia di spese elettorali dei candidati e dei partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni comunali.

In particolare la legge prevede dei tetti alle spese di propaganda per i soggetti citati ed una serie di controlli successivi delle spese effettuate.

I limiti di spesa riguardano i candidati alla carica di:

Sindaco: € 25.000,00 + €1,00 per ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali,

Consigliere Comunale: € 5.000,00 + € 0,05 per ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali,

Partiti, movimenti politici e liste: escluse le spese sostenute dai singoli candidati, € 1,00 moltiplicato per il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali.

Inoltre, per effetto dell'art. 13 della legge 96/2012, si applicano alle elezioni comunali dei comuni con più di 15.000 abitanti una serie di disposizioni contenute nella legge 515/1993 che disciplina le limitazioni di spesa per la campagna elettorale delle elezioni politiche:

- 1) art. 11, ai sensi del quale si identifica la tipologia delle spese elettorali;
- 2) art. 7, sul **MANDATARIO ELETTORALE** prevede che dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (che avviene il 45° giorno antecedente le elezioni), i candidati alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale possano raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il nominativo del mandatario elettorale deve essere comunicato al **Collegio Regionale di Garanzia Elettorale costituito presso la Corte d'Appello o il Tribunale del capoluogo di ciascuna regione. E' FATTO DIVIETO** al mandatario di assumere l'incarico per più di un candidato, è fatto, altresì, divieto al candidato di affidare l'incarico a più di un mandatario. La nomina va fatta anche nell'ipotesi di raccolta di finanziamenti propri del candidato, salvo che lo stesso spenda meno di € 2.500,00, avvalendosi unicamente di denaro proprio;
- 3) art. 7, comma 6, dispone che **tutti i candidati, sia eletti che non eletti, entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti**, devono trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale e al Presidente del Consiglio Comunale una dichiarazione e un **rendiconto** relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute nel corso della campagna elettorale;
- 4) art. 12 prevede che **i partiti, i movimenti politici e le liste di candidati**, siano tenuti a presentare al Presidente del Consiglio comunale, per il successivo invio alla Corte dei Conti, entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative forme di finanziamento;
- 5) art. 13 e art. 14 disciplinano il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale;
- 6) art. 15 determina le sanzioni per i mancati adempimenti relativi alle norme sopraccitate.

Tutti gli ordini di acquisto e di spesa per la campagna elettorale, dovranno essere effettuati a cura dei singoli mandatari. Le relative fatture dovranno essere intestate al candidato e riportare la dicitura: "materiale per campagna elettorale comunali anno 2021".

Tutti i candidati devono rendere una dichiarazione relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale, **anche se negativa**, entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo eletto:

- 1) al presidente del consiglio comunale;
- 2) al collegio regionale di garanzia elettorale.

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Al mancato deposito presso il collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sopra indicata, consegue l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 a euro 103.291,38.

Inoltre, l'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata in modo definitivo dal collegio di garanzia elettorale, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto.

8. Obblighi di pubblicazione del CV e del certificato rilasciato dal casellario giudiziale dei candidati sul sito della lista e su quello del comune.

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – come sostituito dall'articolo 38 - bis, comma 7, lettera a), del de-creto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021 – ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative (escluse quelle relative ai comuni fino a 15.000 abitanti) – l'obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, **PER CIASCUN CANDIDATO** : il curriculum vitae e il certificato rilasciato dal casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

→ Articolo 1, comma 14, della legge n. 3 / 2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38 - bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021 L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione.

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune (entro 7 giorni dalla data delle elezioni), il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere fatta al Segretario del Comune per il quale le candidature vengono proposte, durante il normale orario d'ufficio, **dalle ore 8 del trentesimo giorno sino alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.**

Il Segretario Comunale dovrà rilasciare, per ogni lista depositata, una **ricevuta** dettagliata che deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, **deve essere rimessa alla Commissione elettorale circondariale competente**, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad essa inerenti.

La Commissione elettorale circondariale, dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel Comune, dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa.

La Commissione elettorale circondariale procede al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Con le stesse modalità, la Commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, **mediante apposito, distinto sorteggio.**

Successivamente, la Commissione **rinumera tutte le liste** (assegnando a ogni lista un numero diverso), partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a

sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal predetto sorteggio).

Quanto sopra determina il numero d'ordine di sorteggio **definitivo** in base al quale sono riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, accanto ad essi, l'ordine con il quale saranno riportati i contrassegni delle liste collegate.